



COMUNE DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI PUBBLICI IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI QUATTRO IMPIANTI MONOFACCIALI TIPO POSTER PER AFFISSIONI DIRETTE DI NATURA COMMERCIALE

ART. 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione in uso di spazi pubblici ubicati nel territorio del Comune di Verbania, idonei all'installazione di n. 4 impianti monofacciali tipo poster con dimensioni m. 6x2,8, per complessivi mq. 67,2 di esposizione affissiva. Gli spazi pubblici previsti nel vigente Piano generale degli impianti sono:

N.2 in Viale Azari civico 6/A – parcheggio –;

N.2 in Via Farinelli, angolo incrocio Via Brigata Martiri Valgrande e Viale Azari.

Attualmente sono già installati n. 4 impianti, che verranno forniti nello stato di fatto.

Gli impianti dovranno essere adibiti esclusivamente alle affissioni dirette di manifesti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. 15/11/93 n. 507. Su di essi non potranno essere installati o collocati teli, pannelli pubblicitari o simili.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni 3 (tre) decorrenti dal 01-01-2011.

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità di tacita proroga.

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE E ONERI TRIBUTARI

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti:

1. canone di concessione nella misura risultante dal contratto da corrispondere in 3 rate anticipate di uguale importo: la prima al 28/02/2011, la seconda entro il 28/02/2012 e la terza entro il 28/02/2013.

Il canone sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale pari al 100% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a partire dal 01/01/2012. L'aggiornamento dovrà essere corrisposto automaticamente, senza necessità di richiesta scritta.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento delle singole rate del canone comporterà la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, con interessi conteggiati per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Trascorsi 30 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento, il contratto si intenderà risolto e gli impianti installati rientreranno immediatamente nella piena disponibilità comunale.

Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari.

2. Imposta comunale sulla pubblicità, nella misura e con le modalità dell'art. 12 del D.Lgs. 507/93, in base alla superficie fiscale di ciascun impianto, indipendentemente dall'esposizione di messaggi (pagamento vuoto per pieno), con l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie in relazione alla dimensione degli impianti ed alla categoria speciale delle località.

ART. 4 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario darà esecuzione alle prestazioni stabilite nel presente capitolato, comprese quelle riguardanti gli oneri tributari ed i canoni, a partire dalla data di decorrenza del contratto di concessione. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è fissata nella misura di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) costituita prima della stipulazione del contratto in contanti o tramite fideiussione bancaria o assicurativa; in tal caso l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del Codice Civile;
- di escludere, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il beneficio per il fidejussore della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare, in deroga all'art. 1945 del Codice Civile, alla facoltà per il fidejussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione prestata sarà restituita o svincolata al termine della concessione solo successivamente alla riconsegna degli impianti al Comune, alla verifica della loro integrità ed efficienza ed alla verbalizzazione in contraddittorio del rispetto di tutte le clausole inerenti alla concessione, nonché all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e tributarie. Nel caso di rivalsa sulla cauzione, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 7, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di reintegrare l'importo originario nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

ART. 6 – PENALITÀ

In tutti i casi di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio, di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente capitolato, di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, possono essere inflitte penali.

Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

1. Inottemperanza anche saltuaria degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui al successivo art. 11 si applicherà una penale pari a Euro 400,00;
2. qualora per inadempienza dell'aggiudicatario si dovesse procedere d'ufficio all'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, oltre al rimborso degli oneri sostenuti dall'Amministrazione verrà applicata una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00.

Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata con provvedimento del Dirigente del Dipartimento Economico-Finanziario, fino ad un massimo di Euro 2.000,00. Le eventuali contestazioni saranno notificate all'aggiudicatario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'aggiudicatario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alla penalità comminata e non pagata.

Qualora l'inadempienza si ripettesse, verrà attivata la procedura di revoca della concessione prevista nel successivo articolo.

ART. 7 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La concessione è revocata:

1. in caso di ripetuta inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali, a seguito di diffida del Comune;
2. in caso di fallimento o messa in liquidazione dell'aggiudicatario.

In tali casi il contratto si intende risolto e gli impianti rientreranno nella piena disponibilità del Comune. In nessun caso il Comune di Verbania sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte. In caso di risoluzione del contratto nel primo anno di decorrenza della concessione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al secondo miglior offerente.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose nell'esercizio della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi tipo di risarcimento. L'aggiudicatario si impegna a contrarre, per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con un massimale minimo di 2.000.000,00 (duemilioni/00) escludendo il Comune di Verbania da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa e/o comunque derivante dalla collocazione sul suolo pubblico degli impianti, rimozione e manutenzione, nonché dal loro conseguente utilizzo. Copia della polizza dovrà essere depositata entro l'inizio della concessione.

ART. 9 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI - INSTALLAZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti già collocati potranno essere presi in carico ed utilizzati dal concessionario entrante, il quale dovrà provvedere al loro collaudo. Nel caso di loro sostituzione, i nuovi impianti dovranno avere caratteristiche di elevata qualità tecnico-costruttiva, funzionale ed estetica e dovranno essere realizzati come indicato nel Piano Generale degli Impianti. L'installazione degli impianti dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti. Tutte le spese di esecuzione e di collocazione, fino alla completa messa in opera degli impianti nei luoghi prestabiliti, saranno a totale carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, presentare per tutti gli impianti apposita scheda di collaudo a firma di un tecnico abilitato.

Sarà, inoltre, a suo completo carico l'eventuale onere di rimozione e smaltimento degli impianti di affissione diretta, precedentemente utilizzati, ancora presenti.

A cura e spese dell'aggiudicatario dovrà essere collocata su ciascun impianto una targhetta indicante la denominazione "Comune di Verbania" e una seconda targhetta indicante il concessionario.

Alla scadenza, naturale o anticipata, gli impianti resteranno di proprietà del Comune di Verbania e dovranno essere consegnati in perfetto stato di conservazione e di efficienza. La consegna sarà constatata con stesura di apposito verbale dall'ufficio competente in contraddittorio con la ditta medesima nel quale sarà dato atto dello stato degli impianti, senza indennizzo od onere alcuno a carico dell'Amministrazione comunale.

ART. 10 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto collocato sugli spazi in concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione e la eventuale sostituzione degli impianti in caso di danneggiamento. L'aggiudicatario si impegna altresì a pulire periodicamente gli impianti, mantenendo nel contempo i siti nella immediate vicinanze degli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente dal loro utilizzo.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in stato decoroso mediante la copertura dei manifesti deteriorati con altri manifesti o con carta bianca. In caso di inadempienza verranno applicate le penalità previste all'art. 6.

ART. 11 - TRASFERIMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI

L'Amministrazione comunale potrà, previa comunicazione e valutazione congiunta con

l'aggiudicatario, disporre il trasferimento in un altro luogo di uno o più impianti. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedervi a propria cura e spese entro il termine di 30 giorni, senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. 3 del presente capitolato.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare variazioni al Piano Generale degli Impianti.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione anche parziale della concessione pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa per danni subiti. E' inoltre vietata la subconcessione ed il subappalto.

ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare lo stato di manutenzione ed il decoro degli impianti ed in generale sull'attività svolta dal concessionario in riferimento all'uso degli impianti.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Il foro di Verbania sarà competente per tutte le eventuali controversie relative al contratto di concessione.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

www.AlboPretorioOnline.it